

SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PER GLI AVVOCATI STABILITI

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001, si considera **avvocato stabilito** il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati (art. 3, lett. D).

L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (art. 4, co. 1).

L'avvocato stabilito è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato (art. 5, co. 1).

All'avvocato stabilito si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato in Italia (art. 5, co. 2).

L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti (art. 5, co. 4).

Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli abilitativi sono tenuti a iscriversi in una sezione speciale dell'albo degli avvocati costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali (art. 6, co. 1).

L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2).

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti previsti nel citato decreto legislativo, all'art. 6, co. 3.

Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto a indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia (art. 6, co. 4).

Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo nelle elezioni forensi, con esclusione di quello passivo (art. 6, co. 9).

Successivamente alla iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (art. 6, co. 10).

Nell'esercizio della professione, l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (art. 7, co. 1).

Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine (art. 7, co. 2).

L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia (art. 7, co. 3).

Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. Detta intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito (art. 8).

L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui sopra, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario e internazionale, nonché sul diritto nazionale (art. 10).

Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine competente. Sono a esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti. (art. 11, co. 1).

Con il proprio parere n. 17 del 25 giugno 2009, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato che, in forza di quanto stabilito dalla sentenza del 29 gennaio 2009 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera), "deve essere esclusa la possibilità di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il soggetto che, *"nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbia in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbia acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero"*.

In forza di quanto stabilito dal suddetto parere del C.N.F., l'esame della ricorrenza delle condizioni di legge per la iscrizione all'Albo degli Avvocati, Sezione speciale per gli Avvocati stabiliti, va condotto *"considerando in concreto l'aumento del livello formativo o professionale dell'interessato"*, al fine di potere positivamente escludere che *"l'utilizzo delle garanzie del diritto comunitario abbia avuto l'unico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, il quale ultimo – tra l'altro – riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali"*, cosicché il Consiglio dell'Ordine è chiamato a verificare che la domanda di riconoscimento del titolo professionale acquisito all'estero sia sostenuta da una effettiva esperienza concreta maturata nel Paese di conseguimento del titolo abilitativo, onde evitare deprecabili fenomeni di abuso del diritto e di artificioso aggiramento della normativa vigente nell'ordinamento italiano per la abilitazione all'esercizio della professione forense da parte di un Avvocato; tale verifica non può pertanto essere limitata alla ricorrenza meramente formale delle condizioni di legge per la iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo dedicata agli Avvocati stabiliti, ma deve necessariamente estendersi alla disamina analitica – da effettuarsi caso per caso e in forza della documentazione allegata alla domanda ed eventualmente mediante chiarimenti da richiedere all'istante – della sostanziale consistenza del percorso formativo dell'interessato, il quale deve essere in grado di documentare il concreto ed effettivo svolgimento di una esperienza professionale all'estero.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001, si considera **avvocato integrato** il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato (art. 3, lett. E). L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato (art. 4, co. 2). L'avvocato integrato è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato (art. 5, co. 1).

All'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato (art. 5, co. 2).

L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può richiedere di essere considerato integrato e iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato, previa dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 115 del 27 gennaio 1992, pronunciata dal Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato stabilito è iscritto (art. 12, co. 1 e 3).

Per esercizio effettivo e regolare della professione si intende l'esercizio reale dell'attività professionale, esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute a eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino a una valutazione dell'attività come effettiva e regolare (art. 12, co. 2).

La domanda di dispensa deve essere corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio dell'Ordine ogni ulteriore utile informazione (art. 13, co. 2).

Il Consiglio dell'Ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta (art. 13, co. 3).

L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale se l'attività effettiva e regolare svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di esercizio effettivo e regolare in Italia della professione (art. 14, co. 1).

Ai fini della dispensa, oltre all'attività effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale (art. 14, co. 2).

L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è stato acquisito (art. 15).